

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

418° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 8 MARZO 2004

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

11^a - Lavoro Pag. 3

CONVOCAZIONI Pag. 22

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

LUNEDÌ 8 MARZO 2004

233^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.**La seduta inizia alle ore 18.**IN SEDE REFERENTE*

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) VANZO ed altri. – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 marzo 2004.

In apertura di seduta il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 5 marzo, alcuni senatori intervenuti nel dibattito hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 126-bis, comma 2-*quinquies* del Regolamento del Senato, consentendo in particolare la riproposizione in Assemblea degli emendamenti precedentemente presentati in Commissione, relativamente al disegno di legge n. 2058, qualora non dovesse essere completato l'esame in sede referente di tale provvedimento entro la data del 9 marzo, a partire dalla quale esso dovrebbe risultare iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in base alle proposte formulate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Per la rilevanza del quesito sollevato, il Presidente ha ritenuto op-

portuno interpellare il Presidente del Senato con una lettera, alla quale il presidente Pera ha risposto precisando che, ove la Commissione non conclude i suoi lavori, è possibile presentare in Assemblea tutti gli emendamenti già depositati in Commissione, indipendentemente dall'esito procedurale avuto presso la Commissione medesima.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) ricorda di aver abbandonato l'Aula della Commissione, nel corso della seduta di giovedì 4 marzo, per protestare contro la decisione adottata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, su richiesta del Governo, di troncane il dibattito in sede referente e iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea il disegno di legge n. 2058, a partire da martedì 9 marzo. Il suo rientro in Commissione per prendere parte alla seduta odierna è da considerare come un atto di rispetto nei confronti del Presidente, nonché di apprezzamento per l'equilibrio e l'obiettività con cui egli ha gestito un difficile passaggio procedurale.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto con soddisfazione della dichiarazione del senatore Malabarba, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti e sub-emendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 1.0.1/1000, 1.1000 e 1.1001.

Il ministro MARONI, nell'illustrare il sub-emendamento 1.0.1/1000, precisa che lo stesso modifica i requisiti anagrafici e contributivi previsti dal precedente emendamento governativo 1.0.1, stabilendo che, a partire dal 2008, l'accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti è possibile anche con una anzianità contributiva minima pari a 35 anni e un'età di almeno 60 anni, elevati a 61 anni nel 2010 – ed elevabili altresì di un ulteriore anno nel 2014, qualora, a seguito di apposita verifica da effettuare nel 2013, tale incremento risulti necessario –. I predetti requisiti anagrafici sono incrementati di un ulteriore anno per i lavoratori autonomi.

Accanto ai sopracitati moduli permane comunque una ulteriore fattispecie di accesso al pensionamento, alternativa rispetto ai primi, incentrata sulla sola soglia contributiva di 40 anni, a prescindere dai requisiti anagrafici. Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo della legge n. 335 del 1995 è elevato a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Per gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli contemplati dalle sopra indicate disposizioni normative, con conseguente facoltà per tali organismi di stabilire limiti più elevati.

Per i lavoratori in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e per quelli destinatari dei Fondi di solidarietà di settore, resta in vigore la disciplina vigente per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, purché i relativi accordi sindacali, previsti in tali circostanze, siano stati stipulati anteriormente al 1° marzo 2004. Dalle stime effettuate dal Governo,

emerge che il limite massimo di 10.000 lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del subemendamento in questione, risulta approssimato per eccesso, essendo la platea degli effettivi destinatari della disciplina transitoria in questione inferiore rispetto al predetto limite.

L'oratore illustra poi l'emendamento 1.1000, evidenziando che lo stesso modifica il regime di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari – nell'originaria previsione, a carattere obbligatorio – configurando una modalità tacita di conferimento basata sul silenzio-assenso, atta a salvaguardare la volontarietà del lavoratore, da esprimere nel termine massimo di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo – e non quindi dall'entrata in vigore della legge delega, come indicato, per mero errore materiale, nel testo della proposta emendativa in questione –. Si riserva in proposito di valutare le proposte emendative presentate in relazione al predetto limite temporale, volte ad elevare lo stesso a sei mesi.

L'emendamento 1.1001 sopprime il principio di delega contemplato all'articolo 1, comma 2, lettera g) del disegno di legge in titolo, eliminando la misura della decontribuzione per i neoassunti, presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) osserva che gli emendamenti da ultimo presentati dal Governo, secondo la annessa relazione tecnica, dovrebbero prevedere risparmi superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'emendamento 1.0.1: in base alle stime della Ragioneria generale dello Stato si passerebbe, a regime, ad una minore incidenza della spesa pensionistica sul PIL, fino allo 0,8 per cento. In considerazione di tali effetti, la nuova disciplina dovrebbe essere comunque coordinata rispetto alla verifica prevista per il 2005 dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, e finalizzata alla eventuale revisione del coefficiente di trasformazione. Il senatore Ripamonti fa inoltre presente che, secondo notizie apparse sulla stampa quotidiana, in un recente convegno, la sottosegretaria Sestini avrebbe affermato che i risparmi derivanti dall'attuazione della riforma previdenziale saranno destinati ad incrementare il fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti. Occorrerebbe chiarire quindi se tale affermazione risponda agli orientamenti del Governo, considerato che la citata relazione tecnica di accompagnamento degli emendamenti governativi prevede che i predetti risparmi vadano invece destinati alla riduzione del debito.

Il ministro MARONI, dopo avere espresso piena fiducia nell'operato della sottosegretaria Sestini le cui parole, peraltro, potrebbero essere anche state equivocate o riportate in modo parziale dai giornali, fa presente che il Governo prevede di destinare alla riduzione del debito i risparmi che verranno conseguiti in seguito all'applicazione della riforma previdenziale all'esame. Al di sopra della soglia prevista, nella misura di una riduzione dello 0,7 per cento dell'incidenza della spesa per le pensioni sul PIL, ul-

teriori eventuali risparmi potrebbero essere indirizzati verso finalità sociali.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) chiede al Ministro di pronunciarsi sulla questione della retroattività delle norme riguardanti le nuove regole per l'accesso ai trattamenti pensionistici, sottolineando come tale questione sia al centro delle preoccupazioni di molti cittadini e di numerose organizzazioni sindacali. Ricorda inoltre che sia nel dibattito in Commissione, sia nell'ambito del confronto con le parti sociali si è posto il problema dell'adeguamento dei contributi dei lavoratori autonomi, al fine di colmare l'attuale divario tra le aliquote di calcolo e le aliquote di computo. Chiede quindi per quale motivo tale questione non compaia nelle proposte emendative illustrate oggi dal Ministro.

Il ministro MARONI precisa, con riferimento alla prima domanda rivolta dal senatore Battafarano, che coloro i quali matureranno i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici prima del 1° gennaio 2008 saranno assoggettati alla disciplina vigente attualmente, anche qualora intendano restare in attività dopo la predetta data. La nuova disciplina verrà applicata soltanto a coloro che matureranno i requisiti previsti successivamente al 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda il secondo quesito del senatore Battafarano, il Ministro ricorda che nell'ambito del confronto con le organizzazioni sindacali si è fatto riferimento alla necessità di pervenire all'armonizzazione delle aliquote contributive. Tale principio viene peraltro recepito nell'ambito dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2058, che, nel conferire al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale, formula tra l'altro uno specifico riferimento alla armonizzazione delle aliquote contributive. Peraltro, il Governo non ritiene di dovere aderire alla richiesta delle organizzazioni sindacali, di dare attuazione ad un immediato incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi, poiché ritiene prioritario agire nel senso di ridurre la spesa previdenziale, e non di incrementare le entrate contributive.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) osserva che dal diniego della proposta di incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi, testé richiamata dal Ministro, si evince in modo incontrovertibile che il Governo ha l'intenzione di procedere all'armonizzazione delle aliquote contributive attraverso una loro generalizzata riduzione, il che comporterebbe problemi non indifferenti a causa della riduzione di gettito che seguirebbe. D'altra parte, non sembra che la delega conferita con l'articolo 8 del disegno di legge n. 2058 sia di ampiezza tale da consentire di apportare alla normativa vigente le modifiche cui ha fatto cenno il Ministro, per le quali, peraltro, occorrerebbe comunque indicare un'adeguata copertura finanziaria.

Riprendendo le considerazioni già svolte in altri interventi, il senatore Treu osserva poi che bisognerebbe comprendere meglio quali sono gli ef-

fetti delle proposte del Governo in materia di innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti pensionistici sulla verifica prevista per il 2005 per la legge n. 335 del 1995. Poiché tale verifica non è menzionata neanche negli emendamenti testé illustrati dal Ministro, si dovrebbe ritenere che il Governo consideri la riforma sostitutiva di essa e, quindi, della rimodulazione del coefficiente di trasformazione, che da essa avrebbe potuto derivare.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*quinquies*, introdotto con il sub-emendamento 1.0.1/1000, il riferimento agli accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 1° marzo 2004 appare arbitrario e desta pertanto non poche perplessità: dato che con tale norma si intende salvaguardare la posizione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sarebbe stato a suo avviso più ragionevole riferirsi gli accordi stipulati entro la data di entrata in vigore della legge delega.

Il ministro MARONI ricorda che l'articolo 8 è stato introdotto durante la discussione del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, e i pochi emendamenti depositati in Commissione e ad esso riferiti non hanno ad oggetto una ridefinizione dei principi e criteri direttivi della delega. Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Treu circa la sorte della verifica prevista per il 2005 dalla legge n. 335 del 1995, il Governo ritiene che essa sia da considerare riassorbita all'interno delle proposte di riforma formulate nell'ambito del disegno di legge delega e che venga conseguentemente meno la scadenza prevista per il prossimo anno.

Nel fissare il termine del 1° marzo 2004, all'articolo 1-*quinquies* contenuto nell'emendamento 1.0.1/1000, il Governo ha inteso definire una scadenza compatibile con i tempi di pubblicazione dell'emendamento stesso, considerando che una data successiva avrebbe avuto l'effetto di condizionare i negoziati in corso a livello aziendale in materia di mobilità. Secondo i calcoli del Ministero, il tetto di 10.000 unità non dovrebbe provocare esclusioni rispetto all'applicazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di pensionamenti di anzianità, poiché il numero dei lavoratori interessati è inferiore a tale limite.

Con riferimento all'ultima osservazione del Ministro, il senatore MALBARBA (*Misto-RC*) osserva che il limite di 10.000 unità viene posto dal Governo con riferimento agli accordi di mobilità siglati anteriormente al 1° marzo 2004, senza però tenere conto delle situazioni di transizione, che non sono create artificialmente per estendere ad altri lavoratori la possibilità di usufruire delle regole vigenti in materia di pensionamento di anzianità, e che potrebbero invece essere incluse nell'ambito di applicazione del predetto articolo 1-*quinquies* nel caso in cui venga indicata come termine la data di entrata in vigore della legge delega. Occorrerebbe poi affrontare il problema dei lavoratori che attualmente fruiscono della cassa integrazione straordinaria come soluzione ponte verso il collocamento in mobilità. In questo caso si verificherebbe la situazione paradoss-

sale per cui un trattamento concepito come più favorevole per i lavoratori, finirebbe con il risultare punitivo, poiché li escluderebbe dall'ambito di applicazione del citato articolo 1-*quinquies*, che ha riguardo solo agli accordi di mobilità e ai fondi di solidarietà.

Il ministro MARONI fa presente che il Governo intende prendere in considerazione la possibilità di studiare specifiche misure per i lavoratori collocati in mobilità dopo il 1° marzo ovvero che versino in situazioni analoghe a quelle ricordate ora dal senatore Malabarba, escludendo però l'applicazione per essi delle regole vigenti per il pensionamento di anzianità con le modalità previste dal sub-emendamento 1.0.1/1000. Occorre altresì precisare che dall'ambito di applicazione del più volte ricordato articolo 1-*quinquies* sono comunque esclusi i circa 9400 lavoratori collocati in mobilità lunga, ai quali si applicherà comunque l'attuale disciplina del pensionamento di anzianità. Nel sub-emendamento del Governo si fa invece riferimento alla cosiddetta mobilità breve che riguarda circa 8300 unità, suscettibili dunque di essere tutte incluse nell'ambito del limite numerico di 10.000 unità.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) osserva che la riforma previdenziale prospettata dal Governo incide profondamente sul principio della flessibilità in uscita, che costituiva invece un elemento forte e caratterizzante delle riforme attuate nel corso degli anni Novanta. Non si comprende inoltre come il Governo intenda conciliare la scelta di irrigidire i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici con la riforma del mercato del lavoro recentemente varata, e improntata alla creazione di condizioni di massima flessibilità sia in entrata, sia in uscita. Sarebbe stato preferibile agire nel senso del prolungamento volontario della vita lavorativa, senza modificare però il sistema previsto dalla legge n. 335, soprattutto in relazione alla flessibilità dell'età del pensionamento.

Per quanto riguarda i rilievi avanzati in altri interventi sulla disciplina relativa ai lavoratori collocati in mobilità, il termine del 1° marzo appare in effetti molto discutibile, anche perché il Governo rischia di pervenire, attraverso la strada intrapresa, alla sostanziale soppressione di uno strumento che ha consentito in passato di individuare soluzioni non traumatiche dei problemi di occupazione posti dai processi di ristrutturazione aziendale: nell'ultimo anno, infatti, la perdita di circa 21 mila posti di lavoro nella grande impresa è da ascrivere in larga misura ai licenziamenti collettivi e, su un altro versante, l'ABI parla di circa 5000 lavoratori che entreranno nel fondo di solidarietà di settore. Poiché il Governo propone di non applicare le regole vigenti per il pensionamento di anzianità agli accordi di mobilità successivi al 1° marzo di quest'anno, occorrerebbe capire con quali strumenti, in futuro, sarà possibile gestire le situazioni di crisi aziendale.

Il ministro MARONI osserva che la scadenza del 1° marzo riguarda l'applicazione delle nuove regole pensionistiche ma non certo l'istituto

della mobilità, che non viene toccato dalla legge in esame. Per quanto riguarda le altre obiezioni del senatore Viviani, il Ministro osserva poi che il Governo è vincolato agli obiettivi posti dalla Commissione europea, che hanno ad oggetto non le modalità di copertura degli oneri previdenziali ma l'innalzamento dell'età pensionabile. Una tale misura, di per sé, non introduce alcun elemento di rigidità e il Governo si pone l'ambizioso obiettivo di pervenire ad un aumento dei posti di lavoro per i giovani, per effetto della recente riforma del mercato del lavoro, senza che questi ultimi siano penalizzati dall'innalzamento dell'età pensionabile che, ovviamente, comporta un prolungamento della vita lavorativa.

Per quanto riguarda poi i lavoratori del settore del credito destinatari del fondo di solidarietà di settore, l'ABI fa riferimento a 5300 unità circa, intese complessivamente, mentre la disposizione di cui all'articolo 1-*quinquies* ha per oggetto soltanto i lavoratori – di certo in minor numero – che maturano i requisiti per l'accesso ai trattamenti dopo il 1° gennaio 2008.

La senatrice PILONI (*DS-U*) fa presente che, malgrado l'interessamento a suo tempo manifestato dal Ministro, il sub-emendamento del Governo non contiene alcuna modifica relativa alla disciplina prevista per i lavoratori cosiddetti precoci, che risultano eccessivamente penalizzati dall'innalzamento generalizzato dell'età pensionabile previsto dalla riforma.

Il ministro MARONI conferma la disponibilità del Governo a prendere in considerazione specifiche proposte di modifica della disciplina per i lavoratori cosiddetti precoci – peraltro già presenti in alcuni emendamenti, senz'altro meritevoli di attenzione – a condizione che esse risultino compatibili con i vincoli di carattere finanziario posti dal Ministero dell'economia.

Il senatore TOFANI (*AN*), con riferimento all'articolo 1-*quinquies* dell'emendamento 1.0.1/1000, sottolinea la necessità di tenere presenti le tendenze occupazionali che caratterizzano attualmente la grande industria. La riduzione dell'occupazione in tale settore rende infatti necessario individuare termini per l'accesso ai trattamenti di mobilità idonei ad assicurare l'accompagnamento dei lavoratori verso la maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità. Occorre pertanto chiarire in modo inequivocabile quale disciplina pensionistica si applicherà ai trattamenti di mobilità già definiti, destinati a scadere successivamente al 1° gennaio 2008.

Il ministro MARONI ribadisce che per i trattamenti di mobilità breve e per i lavoratori che fanno capo ai fondi di solidarietà con accordi già definiti entro il 1° marzo 2004 si applicheranno le regole per il pensionamento attualmente vigente. Gli accordi stipulati successivamente a tale data dovranno essere impostati sulla base delle nuove regole di accesso ai trattamenti pensionistici, mentre occorrerà riflettere sulle soluzioni più idonee per salvaguardare la posizione dei lavoratori collocati in cassa in-

tegrazione straordinaria al fine di differire il loro accesso ai trattamenti di mobilità, già ricordati dal senatore Malabarba. Gli strumenti che potranno essere elaborati, peraltro, dovranno comunque tenere conto delle regole per il pensionamento vigenti dopo il 1° gennaio 2008. In conclusione, il Ministro, rispondendo ad un quesito del senatore MALABARBA (*Misto-RC*), ribadisce che i lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di mobilità cosiddetta lunga sono comunque esclusi dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale.

Il senatore TOFANI (*AN*) sottolinea l'esigenza di individuare comunque soluzioni idonee ad accompagnare verso il pensionamento di anzianità i lavoratori che fruiranno negli anni a venire dei trattamenti di mobilità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dei sub-emendamenti riferiti agli emendamenti illustrati dal Ministro. Invita quindi il senatore Malabarba a ritirare il sub-emendamento 1.0.1/1000/1 la cui formulazione risulta incongrua, trattandosi di una proposta soppressiva dell'emendamento 1.0.1/1000, preliminare alla messa in votazione dello stesso.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), accogliendo l'invito del Presidente, ritira l'emendamento 1.0.1/1000/1, pur osservando che l'incongruenza rilevata appare ben limitata rispetto alle più consistenti anomalie che si riscontrano nella attuale fase procedurale, caratterizzata dal tentativo del Governo di tagliare i tempi dell'esame in sede referente e di imprimere un'illogica accelerazione ai tempi di approvazione del disegno di legge in titolo. Illustra quindi l'emendamento 1.0.1/1000/2 osservando preliminarmente che, con le proposte del Governo illustrate nella seduta odierna dal ministro Maroni, il progetto di riforma delle pensioni non subisce alcun significativo miglioramento, rispetto alla originaria formulazione dell'emendamento 1.0.1, poiché si registra un incremento di tre anni dell'età pensionabile, suscettibile di essere ulteriormente innalzato di due anni entro il 2014, che produce, a decorrere dal 2008, la cancellazione di fatto delle pensioni di anzianità. Si tratta di scelte molto rigide, che prescindono del tutto da una visione realistica delle condizioni in cui versano le categorie operaie, chiamate ormai a svolgere la propria attività, nella maggior parte dei casi, all'interno di sistemi produttivi che tendono inesorabilmente ad emarginare i lavoratori anziani. Per questi lavoratori si pongono problemi anche per quanto riguarda la riqualificazione professionale, data la loro limitata fungibilità e, pertanto, l'innalzamento dell'età pensionabile costituisce per loro una misura particolarmente penalizzante. A tale proposito, occorrerebbe anche verificare se e in quale misura valgano anche per queste categorie i dati relativi all'innalzamento della durata media della vita.

Anche sul versante della disciplina previdenziale per i lavori usuranti, si protrae l'assoluta inerzia che, peraltro, ha contraddistinto anche i governi che si sono succeduti nella trascorsa legislatura: il sub-emendamento

1.0.1/1000/2 si propone invece di intervenire in positivo, contemplando la riduzione dell'età per il pensionamento di vecchiaia in favore dei soggetti addetti ad attività usuranti o nocive.

Risulta comunque inaccettabile che il problema del contenimento della spesa pubblica e della riduzione del debito venga affrontato esclusivamente attraverso il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici, in assenza di altre riforme strutturali: il sub-emendamento 1.0.1/1000/2 persegue pertanto l'obiettivo di dare risposte nel merito dei singoli problemi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tale scopo si prevede in primo luogo, attraverso l'istituzione di una commissione in seno al CNEL, di pervenire ad una individuazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, per realizzare la più volte evocata separazione tra assistenza e previdenza, che dovrebbe concorrere in misura determinante ad assicurare l'equilibrio della spesa per le pensioni. Un altro elemento qualificante del sub-emendamento è costituito dall'allineamento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori a quelle vigenti nel settore industriale; sono inoltre previste norme che consentono al lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolata con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo. In tal modo si dovrebbero creare le condizioni per agevolare l'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro, dato che appare del tutto irrealistico l'auspicio espresso dal Ministro, che la recente riforma del mercato del lavoro consenta un incremento dell'occupazione giovanile in un contesto nel quale si tende anche a prolungare la permanenza in attività dei lavoratori anziani. Un altro intervento importante, che potrebbe essere considerato anche parte integrante di un riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, riguarda la previsione della copertura assicurativa per i periodi di disoccupazione involontaria derivante da lavoro intermittente o da periodi di non occupazione e, a tale proposito, il senatore Malabarba fa presente che alcuni emendamenti presentati dalla sua parte politica e riferiti al disegno di legge n. 848-*bis* configurano forme di salario sociale che vanno nella stessa direzione, di garanzia del reddito e della continuità contributiva a fronte della crescente flessibilizzazione – e precarizzazione – del lavoro.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Malabarba si sofferma sulla disposizione che fissa l'assegno pensionistico massimo in una misura non superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, in modo da liberare risorse da destinare all'aumento di 100 euro mensili delle pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2.000 euro mensili.

Occorre poi risolvere il problema dell'evasione contributiva: nella recente proposta di riordino delle funzioni ispettive elaborata dal Governo si intraprende una direzione del tutto opposta a quella che sarebbe necessaria, poiché si tende a depotenziare le strutture ispettive degli enti previdenziali affidando loro un compito sostanzialmente notarile, che privilegia il principio della conciliazione, con conseguenze facilmente immaginabili per quanto riguarda il recupero della evasione contributiva, che, come è

noto, continua a costituire un fenomeno di ampie proporzioni. Per questo motivo l'emendamento 1.0.1/1000/2 propone un potenziamento degli organici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza e assistenza sociali, in deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Viene quindi dato per illustrato il sub-emendamento 1.0.1/1000/86.

Aderendo ad una richiesta avanzata da alcuni senatori, il PRESIDENTE rinvia alla seduta già convocata per domani alle ore 14 il seguito dell'illustrazione dei sub-emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

**SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI RELATIVI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058**

Art. 1.

1.0.1/1000/1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al subemendamento 1.0.1/1000, sopprimere l'emendamento.

1.0.1/1000/86

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

Al subemendamento 1.0.1/1000, al capoverso «Art. 1-quater», inserire, in fine, il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

(Disposizioni ulteriori in favore di particolari categorie di lavoratori)

1. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, si atterrà inoltre ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformulare l'istituto della pensione privilegiata ordinaria agganciandola al concetto risarcitorio al pari delle rendite INAIL, liquidate a seguito d'infortunio sul lavoro, sulla base dello stipendio medio del settore pubblico ed in misura proporzionale al danno subito, indipendentemente dalla qualifica o grado rivestito;

b) uniformare il trattamento dell'istituto della pensione privilegiata "risarcitoria" relativo al danno subito in attività di servizio nella logica di omogeneizzare uguali trattamenti tra lavoratore pubblico privato in armonia con l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In via transitoria prevedere, per i titolari di pensione privilegiata di cui agli articoli 65 e 67, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, un primo ed immediato beneficio economico attinente l'esenzione fiscale pari al 10 per cento;

c) prevedere la possibilità per il lavoratore che matura il diritto alla pensione di posporre la decorrenza del pagamento della stessa, stabilendo al riguardo, a parità di oneri per gli enti previdenziali, adeguati incentivi sul coefficiente di trasformazione e l'entità della pensione;

d) promuovere forme di lavoro flessibile e di *part time* per favorire la partecipazione dei lavoratori anziani e dei pensionati al mercato del lavoro, anche per solo poche ore al giorno;

e) prevedere che, onde garantire l'erogazione di una prestazione pensionistica periodica integrativa, non sia consentita la riscossione in capitale del montante né durante la vita lavorativa per cambiamento o cessazione del lavoro, né al pensionamento, salvo in quest'ultimo caso che la rendita mensile derivante risulti irrisoria e comunque non superiore ad euro 30, da rivalutare secondo il tasso di inflazione; garantire, in caso di cambiamento o cessazione di lavoro, la possibilità di permanenza nel fondo od il trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, anche all'estero, senza oneri fiscali;

f) razionalizzare la tassazione del riscatto esercitato dai beneficiari o dagli eredi dell'iscritto ad una forma pensionistica complementare ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 124 del 1993, prendendo in considerazione la "capacità contributiva" dell'avente diritto e non quella del *de cuius*;

g) disporre l'adeguato potenziamento dell'organico della COVIP, incentivando il ricorso alle forme di finanziamento di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, correlate ai flussi annuali dei contributi incassati dai fondi pensione;

h) ai fini della deducibilità dal reddito dei versamenti contributivi alle forme di previdenza complementare, escludere sotto qualsiasi forma l'apposizione di limiti riconducibili al TFR versato dai lavoratori dipendenti.

2. Il comma 1 del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, convertito in legge dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995, è sostituito dal seguente:

"1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al comma 9 dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alle relative norme regionali e provinciali, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. È comunque concessa la facoltà di pagare contributi previdenziali in misura superiore a quella rapportata al reddito effettivamente percepito, però solo fino ad un massimo dei contributi rapportati al livello minimo imponibile così come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233".

3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 va intesa nel senso che, dalla data di entrata in vigore della predetta legge, per i soggetti indicati nel comma medesimo, cessa l'iscrizione obbligatoria all'Enasarco, Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

4. I soggetti di cui al comma 3, titolari di posizione assicurativa costituita anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno facoltà di mantenere il rapporto assicurativo ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale al conseguimento dell'età pensionabile. A tal fine, in deroga alle disposizioni in materia di contribuzione vigenti nell'ordinamento previdenziale della Fondazione, possono conseguire il requisito minimo di anzianità contributiva versando un contributo annuo pari al minimale vigente per gli agenti monomandatari. La predetta facoltà può essere esercitata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Per le posizioni assicurative costituite dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'Enasarco provvederà, in tre annualità a partire dal gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione agli assicurati dell'intera contribuzione versata, capitalizzata al tasso composto pari all'interesse legale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.0.1/1000/2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il subemendamento 1.0.1/1000 con il seguente:

«(Misure a garanzia del sistema pensionistico pubblico)

1. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza.

2. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di autonomia gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato. Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive. Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comunque l'equilibrio di gestione dell'ente.

3. Il pensionamento di vecchiaia è fissato a sessanta anni di età per gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti e nocive.

4. Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavoratore, compiuti i cinquantacinque anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, calcolati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo.

5. Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annualità contributive anche i periodi di disoccupazione involontaria derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di cinque anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

6. L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, fissato al 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale.

7. Dal 1° gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2.000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

8. Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è esclusa la casa di abitazione.

9. A partire dal 1° gennaio 2004, si proceda all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

COMPENSAZIONE N. 1

Alla lettera c), alinea 1), lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».

COMPENSAZIONE N. 2

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

xx) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

yy) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

zz) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

aaa) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

bbb) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

ccc) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

ddd) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.1/1000

IL GOVERNO

All'emendamento 1.0.1 all'articolo 1-ter., il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:

a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;

con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 1-bis;

c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori in possesso della certificazione di cui al-

l'articolo 1-*bis*. Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferire ai lavoratori dipendenti di cui al presente e al successivo comma.

1-*bis*. a decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementari di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del presente comma».

All'articolo 1-*ter*, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-*bis*».

All'articolo 1-*ter*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai commi 1 e 1-*bis*».

Dopo l'articolo 1-*quater*, inserire il seguente:

«Articolo 1-*quinquies*.

(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al successivo comma 2:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

2. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1».

TABELLA A

Anno	Lavoratori dipendenti iscritti all'INPS	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	60	61
2009	60	61
2010	61	62
2011	61	62
2012	61	62
2013	61	62

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto;

2) l'individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dall'assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento

del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;».

1.1001

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 7.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Martedì 9 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali (n. 344).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Martedì 9 marzo 2004, ore 13

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare. Audizione di rappresentanti delle organizzazioni della filiera dei prodotti ortofrutticoli: Unaproa, Uiapoa e Unacoa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale (2791).
- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).

- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).
- DATO. – Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a sostegno delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2776).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*) (2085).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).

- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

- MANCINO ed altri. - Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VIZZINI ed altri. - Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. - Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. - Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- BAIÒ DOSSI. - Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. - Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. - Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CUTRUFO ed altri. - Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. - Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- GRECO. - Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).
- BASTIANONI. - Istituzione della provincia di Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. - Istituzione della provincia di Fermo (392).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).
- COSTA. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).
- e della petizione n. 530 ad essi attinente.

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 636 ad esso attinente.
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (2782).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari» (n. 327).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39» (n. 333).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002 (2706).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000 (2707).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001 (2668).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).
-

BILANCIO (5^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio, nonché in materia elettorale (2791).
- Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito delle comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulla situazione della società Alitalia S.p.A.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa:
 - audizione dei vertici delle società SIPRA S.p.A., PUBLITALIA S.p.A. e CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema delle concessioni nel settore dei lavori pubblici e dei servizi pubblici.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
 - CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
 - PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
 - CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
 - CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
 - MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
 - GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).

II. Esame del disegno di legge:

- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania (n. 93).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *l*), *q*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana» (n. 342).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese e società non più operative (n. 330).
- II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti» (n. 339).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari» (n. 341).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi» (n. 343).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali» (n. 345).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).
- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (2590) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- COMPAGNA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (1034).
- Antonino CARUSO e BUCCIERO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (1054).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali sulle linee politiche del suo Dicastero per quanto attiene alle problematiche della tutela del paesaggio, anche alla luce dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile: audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria» (n. 340).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici» (n. 338).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 9 marzo 2004, ore 20,30

AFFARE ASSEGNATO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento dei documenti:
- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2004 (COM (2003) 645 definitivo), Programma operativo del Consiglio per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza irlandese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico pluriennale del Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Martedì 9 marzo 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 25 febbraio 2004, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica sulla situazione nel Nord Uganda.
